



## DISCIPLINA IVA DEGLI ACQUISTI SU INTERNET

Per quanto riguarda gli acquisti su Internet, la difficoltà che ci si può porre inizialmente è: sto acquistando **beni** o sto acquistando **servizi**?

Il seguente schema illustra le principali casistiche che si possono incontrare.





ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

## LE PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICHE

---

La normativa comunitaria prevede che costituiscono prestazioni di servizi quelle fatte sotto forma di **commercio elettronico diretto**, cioè quella forma di vendita che consente alle parti di concludere la transazione, con esecuzione del pagamento in linea e l'acquisizione del prodotto in forma di file digitale con scarico telematico.

Qualora l'ordine e il pagamento si concludano in rete, ma il bene venga materialmente spedito (ad esempio software contenuto in un dvd) non si è più nell'ambito del **commercio elettronico** diretto ma in quello **indiretto**, che è considerato ai fini IVA una cessione di beni. (Rif. normativo Regolamento 282/11 e Direttiva 112/06).

## LUOGO DI STABILIMENTO DEL FORNITORE

---

Il luogo di stabilimento è il luogo dove il fornitore ha di fatto la sua sede dell'attività, oppure dove ha una stabile organizzazione.

**ESEMPIO:** L'americana **Microsoft**, noto produttore di software americano. Vende i propri prodotti in Europa tramite una inc (la spa di diritto anglosassone) stabilita in Irlanda. Dunque la società è stabilita in **Irlanda**. Allo stesso modo **Google e Apple**.

Discorso diverso per **Amazon**, la quale invece ha una stabile organizzazione in Italia (succursale italiana), anche se per determinati servizi la fattura viene emessa direttamente dagli Stati Uniti.

La normativa prevede che **la stabile organizzazione si consideri soggetto stabilito in Italia, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute**.

### ESEMPIO DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

Amazon EU S.? r.l., Succursale Italiana, Via Ferrante Aporti 8, 20125 Milano, Italia  
P.IVA : IT08973230967

## LUOGO DI IDENTIFICAZIONE

---

**I fornitori di beni e servizi su internet, quando operano nei confronti di privati devono in genere addebitare l'IVA del Paese dove la merce va in consumo.**

Se il soggetto è stabilito in Italia (è una società italiana o la stabile organizzazione in Italia di soggetto estero), viene normalmente attribuita la partita IVA come a qualunque altro soggetto.

In caso di soggetti stabiliti all'estero, invece, la situazione è la seguente:

- **soggetti UE:** possono scegliere tra nominare un rappresentante fiscale ed identificarsi direttamente;
- **soggetti extracomunitari:** devono nominare un rappresentante fiscale.

Ad esempio:



- **Apple distribution international:** soggetto stabilito in Irlanda direttamente identificato in Italia;
- **Apple sales international:** soggetto stabilito in Irlanda con rappresentante fiscale presso FIS Full integrated solutions spa di Milano

Le modalità per individuare tali soggetti, se le loro fatture sono emesse correttamente, sono teoricamente semplici:

in presenza di un soggetto estero direttamente identificato, la partita IVA assegnata avrà tre numeri 9 alla penultima, terzultima e quartultima cifra.

In presenza di un rappresentante fiscale dovrebbe essere citato sia il nome del soggetto estero che quello del rappresentante fiscale.

Un ulteriore caso che potrebbe verificarsi è il soggetto con la partita IVA che inizia con **EU**.

In tale caso si tratta di un **soggetto extracomunitario che ha chiesto uno speciale numero di partita IVA per poter addebitare a privati comunitari l'IVA del loro Paese di domicilio**.

## ACQUISTI DI SERVIZI

Affrontiamo qui il caso di un acquisto di un servizio elettronico su internet: pubblicità su Facebook, servizi di web hosting su Go-Daddy, telefonica su Skype, visite di profili su LinkedIn, app da Apple, Amazon, ecc.. In tutti questi casi la situazione è relativamente semplice:

<b>Fornitore stabilito in Italia</b> (comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri)	Il fornitore emette fattura con IVA italiana che il committente, se soggetto passivo IVA, può detrarre
<b>Fornitore stabilito in altro Paese UE</b>	Il fornitore non deve addebitare né IVA estera né IVA italiana e il committente con il <b>reverse charge</b> integra la fattura del fornitore. Compila il modello <b>INTRA servizi</b>
<b>Fornitore stabilito in un Paese ExtraUE</b>	Il fornitore non deve addebitare né IVA estera né IVA italiana ed il committente con il <b>reverse charge</b> emette autofatture.

## ACQUISTO BENI E SERVIZI DA SOGGETTI ITALIANI (INCLUDE STABILI ORGANIZZAZIONI)

Quando si acquista merce da soggetti stabiliti in Italia, non c'è nessuna complicazione rispetto a qualunque altro acquisto effettuato da soggetti italiani. In particolare, sarà corretto che il fornitore esponga l'IVA in fattura. Ricordiamo che **tra i soggetti stabiliti in Italia rientrano anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri**, quali la sopra citata Amazon EU sarl succursale italiana, con Partita IVA 08973230967.

**Evidenziamo che per alcuni servizi Amazon fattura direttamente dagli Stati Uniti (ad esempio web services), e per altri servizi non consente l'uso della partita IVA emettendo quindi un documento sostitutivo di una ricevuta fiscale (servizio Amazon Prime). Inoltre, molte volte Amazon è solo un**



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

canale attraverso il quale si viene messi in comunicazione con altro venditore, e quindi la transazione avverrà direttamente con quest'ultimo (Marketplace).

## ACQUISTI DI BENI DA SOGGETTI COMUNITARI

Il venditore comunitario, che vende a soggetti passivi Iva italiani merce in partenza dal proprio Stato, realizzerebbe una operazione comunitaria, con la conseguenza che dovrebbe il cliente italiano deve fare il modello INTRASTAT acquisti.

Quando invece il soggetto comunitario vende merce a privati:

I soggetti che, effettuando vendite a privati italiani superiori ad € 35.000 annui, hanno necessariamente una partita IVA italiana, possono utilizzare la partita Iva italiana anche quando cedono merce a soggetti passivi IVA italiani se ritengono sia più agevole **vendere la merce che già si trova in Italia** piuttosto che realizzare l'operazione comunitaria. In tal modo la cessione al cliente finale italiano soggetto passivo IVA avrebbe ad oggetto merce italiana e quindi non sarebbe una cessione comunitaria, ma una cessione che sarebbe da assoggettare a reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Decreto IVA, da parte del cliente italiano soggetto passivo IVA.

Tale procedura esonera il cliente finale dalla presentazione del modello INTRASTAT. Un elemento di ausilio deriva dal fatto che molti venditori indicano espressamente **l'art. 17, comma 2** in fattura. **Tale indicazione sta a significare che non si sta effettuando un acquisto comunitario, e quindi non si deve presentare il modello Intrastat.**

## ACQUISTO DA FORNITORE EXTRACOMUNITARIO

I casi che possono verificarsi con fornitori extracomunitari sono i seguenti:

- 1. il fornitore spedisce la merce al cliente italiano il quale deve provvedere a "sdoganarla";** il cliente deve preoccuparsi di presentare la bolletta doganale di importazione, pagando il dazio e l'IVA.
- 2. Il fornitore spedisce la merce al cliente italiano con la resa DDP, che significa che dazio ed IVA sono pagati dal fornitore estero.** In tale caso la bolletta doganale è curata dal fornitore extracomunitario (o in genere dal vettore da lui incaricato).
- 3. Il fornitore ha un rappresentante fiscale italiano il quale provvede a fare diventare italiana la merce:** l'acquirente acquista da soggetto non stabilito merce italiana e deve quindi provvedere ad assolvere l'IVA con il reverse charge, che viene effettuato emettendo autofattura senza compilare il modello INTRASTAT.



## SCHEMA RIASSUNTIVO


---

- verificare che il fornitore non sia una stabile organizzazione in Italia; in tale caso il comportamento da seguire è lo stesso di quando si acquista da un fornitore italiano e quindi è in genere corretta l'esposizione dell'IVA italiana.
- nei casi di **prestazioni di servizi** acquistate da soggetti stabiliti all'estero, il cliente deve sempre assolvere l'IVA con il meccanismo del reverse charge; se il fornitore è stabilito nella UE si dovrà integrare la fattura e compilare il modello INTRASTAT servizi, mentre se il fornitore è extracomunitario, si dovrà emettere autofattura. Negli acquisti di prestazioni di servizi è irrilevante l'eventuale presenza di partite IVA italiane o comunitarie, pertanto, ad esempio, in caso di acquisti di servizi da soggetti extracomunitari ma con una partita IVA comunitaria, non deve essere compilato il modello INTRASTAT;
- nei casi di **acquisti di beni**, la maggior parte dei venditori sono soggetti stabiliti all'estero con una partita IVA italiana: si presume quindi che l'acquirente acquisti della merce già presente in Italia; gli adempimenti connessi sono:
  - ✓ integrare la fattura in caso di fornitori stabiliti in uno Stato comunitario;
  - ✓ emettere autofattura in caso di fornitori stabiliti in un Stato Extracomunitario.

Molti fornitori indicano in fattura il riferimento all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/72 a conferma della cosa e **non deve essere compilato il modello INTRASTAT**;

- in caso di **acquisto di beni da soggetti comunitari senza partita IVA italiana**, è da verificare che la partita IVA comunitaria sia iscritta al VIES, che la merce sia partita da altro Stato Comunitario; in tale caso l'acquisto comunitario comporta l'integrazione della fattura del fornitore e la compilazione del modello INTRA beni;
- in caso di **acquisto di beni da soggetti extracomunitari senza partita IVA italiana** è raro, ma possibile, che il fornitore abbia una partita IVA comunitaria; in tale caso procedere come indicato al punto precedente. Qualora non ci sia nessuna partita IVA comunitaria o italiana bisogna capire come la merce sia arrivata in Italia, recuperando una bolletta doganale di importazione o, se non si riesce, provvedendo a regolarizzare l'acquisto dichiarandolo all'Ufficio doganale competente.

### SCHEMA RIASSUNTIVO





Posto che salvo rari casi (acquisti da stabili organizzazioni e acquisti di merce extracomunitaria con IVA da pagare in dogana) l'acquirente soggetto passivo IVA è sempre tenuto ad assolvere l'IVA italiana con reverse charge (integrazione della fattura o autofattura):

1. cosa è necessario fare se la fattura estera riporta erroneamente IVA estera o IVA italiana?

La risposta è la richiesta di modifica della fattura al fornitore. Quando non possibile, la procedura di maggior cautela suggerisce di effettuare comunque il reverse charge, in quanto la norma prevede che l'IVA su tale operazione debba essere assolta dal cliente. L'importo sul quale fare il reverse charge, ad avviso di chi scrive deve essere costituito dalla base imponibile (l'Agenzia delle Entrate non lo ha mai chiarito).

L'importo dell'IVA addebitato per errore dal fornitore non può essere portato, chiaramente, in detrazione.

2. come prevenire l'emissione di fatture errate?

E' importante che il fornitore "capisca" che il suo cliente è un soggetto passivo IVA, in quanto se effettua operazioni verso privati è obbligato ad addebitare l'IVA. E' importante comunicare al fornitore il proprio numero di partita IVA (VAT number) preceduto da "IT".

## **SANZIONI E RAVVEDIMENTO**

---

Per quanto riguarda le sanzioni da applicare in caso di omesso reverse charge, si ritiene che nel caso più frequente in cui il fornitore ha applicato IVA italiana, sia applicabile la sanzione da € 250 ad € 10.000, e, stando a quanto chiarito con la RM n. 140/2010, per la regolarizzazione non è necessario effettuare il reverse charge ma basta versare l'importo della sanzione minima, ridotto secondo le tempistiche di pagamento (1/9 entro i 90 giorni, un ottavo oltre i 90 giorni e prima della presentazione della dichiarazione IVA), per tante volte quante sono le fatture irregolari.

Si evidenzia però che in caso di multiple violazioni, **più conveniente del ravvedimento è di fatto l'acquiescenza all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio**, il quale, applicando cumuli giuridici ed abbattimenti per l'acquiescenza all'atto, potrebbe portare, se viene sempre applicato il minimo, ad una sanzione di € 66,66 (calcolati prendendo la sanzione minima di € 250, maggiorata di un quarto, in quanto si è in presenza di più violazioni formali della stessa norma, e il tutto ridotto ad 1/3 nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione della violazione).